

Procedura Aperta per la concessione del servizio di gestione dell'unità di offerta di Centro Diurno Disabili per Azienda Sociale Sud Est Milano (MI) - CIG: 9874541902 Procedura SINTEL nr. 171043096

Quesito 1

In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.

Risposta 1

Buongiorno, non vi sono parti del servizio oggetto di gara di nuova costituzione. L'attuale gestore del servizio è Il Melograno cooperativa sociale.

Quesito 2

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere se sono ammessi allegati all'offerta tecnica.

Risposta 2

Viene concessa la possibilità ad aggiungere allegati all'offerta tecnica, solo se gli stessi rivestano elemento fondamentale per la precisazione dell'offerta e risultino necessari.

Non si alleghino cataloghi, schede tecniche o altro materiale di questo tipo.

Ricordiamo che l'offerta tecnica sarà valutata per miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della relazione, le rappresentazioni descrittive prolisse, o inutilmente ripetitive di concetti senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, possono influire sulla riduzione o l'affievolimento della eventuale valutazione positiva dell'elemento dell'offerta tecnica.

Quesito 3

Oggetto: GARANZIA PROVVISORIA

Si segnala che nel par. 12 comma a) (pag.39), laddove si indica l'importo a garanzia provvisoria richiesto per la partecipazione, viene posta in inciso la frase: *"...in quanto il possesso della certificazione di qualità è condizione di partecipazione alla presente procedura"*.

Tale riferimento è in contrasto interno con il resto del medesimo paragrafo 12, dove il possesso eventuale della certificazione di qualità viene premiato con la riduzione del 50% (e solo se tutti i partecipanti lo hanno, prevedendo pertanto la presenza di partecipanti non in possesso di tale tipologia di certificazione).

Ma soprattutto si rileva che il possesso della certificazione suddetta non compare in nessuno modo tra i requisiti di partecipazione elencati al paragrafo 10 (pagg. 32-37), né tra i requisiti di ordine generale, né tra quelli di ordine speciale, economici e tecnici.

Non sussistendo normativamente l'obbligo di possesso di tali certificazioni, si chiede pertanto conferma che si tratti di un refuso, e ferma restando la riduzione del 50% prevista sia per chi possiede tale certificazione così come in generale anche per tutte le microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice l'indicazione della garanzia richiesta per gli operatori eventualmente non rientranti in nessuna delle succitate fattispecie.

Risposta 3

Si conferma che l'indicazione di obbligo di possesso della Certificazione di qualità 9001, quale requisito speciale di partecipazione, è un refuso, non è previsto obbligo.

Il Disciplinare viene pertanto revisionato con l'eliminazione della indicazione.

Si ritiene di confermare all'1 % del valore procedura, la cauzione provvisoria da presentare, considerato che è già stata indicata in precedenza, al fine anche di favorire i partecipanti.

Restano valide tutte le riduzioni previste (art. 93 comma 7)

Quesito 4

Oggetto: Quesito servizio mensa

Buongiorno. Tra le prestazioni indicate dal Disciplinare di gara viene indicato il servizio mensa: il disciplinare stesso (pagg. 24-25) sottolinea come la struttura sia dotata solo di locale porzionatura e scaldavivande, e il concessionario dovrà pertanto garantire il servizio mensa tramite acquisizione di pasto trasportato. Si chiede se tale acquisizione rientri tra le forniture di servizio o se vada considerata un sub-appalto, con conseguente necessità di indicazione all'interno della documentazione amministrativa (DGUE).

Risposta 4 Laddove il concorrente non sia in grado di provvedere direttamente (anche mediante ATI), occorre valutare la sussistenza dei presupposti per applicare l'art. 105, comma III, lett. c-bis, D. Lgs. 50/2016. Se la offerente ha già in essere (e deposita con i documenti di gara) un contratto continuativo di collaborazione o fornitura e trasporto volto alla acquisizione dei pasti, che comporti solo modifiche nella quantità di pasti forniti, potrà applicarsi la deroga prevista per la subfornitura, fermo restando l'onere per la appaltatrice di organizzare la subfornitura, e in sede di offerta precisare ogni modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche dell'utenza. In caso contrario, si configura subappalto.

Si precisa che la SA, considerando anche ai fini emeneutici l'art. 119, comma 3, lett. d) del nuovo Codice Appalti, ritiene la prestazione secondaria e accessoria, e resa in favore dell'affidatario.

Peraltro, prima di decidere quali modalità attuare, ogni interessato è invitato a esaminare il contrasto ancora in essere fra sezioni del Consiglio di Stato (i sez. V, 24 gennaio 2020 n. 607, e sez. III, 18 luglio 2019 n. 5068).

Quesito 5

Richiesta Chiarimenti - Offerta tecnica

a pagina 58, punto 21.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica si fa riferimento a colonna identificata con lettera D Punteggi discrezionali, lettera Q Punteggi quantitativi, lettera T punteggi tabellari ma nella tabella non vengono riportate.

Risposta 5

Seppur nelle premesse dell'art. 21.1 vengano descritte le tipologie di criteri quali Tabellari, Quantitative e Discrezionali, la tabella dei criteri tecnici riporta categorie che **sono da intendersi tutti del tipo Discrezionale**